PROVVEDIMENTI IN FAVORE DELLE AZIENDE ARTIGIANE IN MATERIA DI EDILIZIA

# Art. 2

Le botteghe ed i locali annessi sono assegnati alle imprese artigiane che ne facciano domanda, purche' risultino iscritte nel relativo albo ai sensi della legge 25 luglio 1956, n. 860, con preferenza a quelle allocate in ambienti malsani, in scantinati o in locali dove, a causa dei cicli di lavorazione o di altri motivi, l'ambiente risulta antigienico ed inadatto al lavoro a cui e' destinato. La graduatoria degli aventi diritto sara' compilata d'intesa con la Commissione provinciale dell'artigianato.

Versione in vigore dal 18 novembre 1960, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 0

## RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Provvedimenti in favore delle aziende artigiane in materia di edilizia |
| Estremi | Legge 20 ottobre 1960, n. 1230 |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 3 novembre 1960 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/provvedimenti-in-favore-delle-aziende-artigiane-in-materia-di-edilizia/art-2/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it